

**VITTORIO EMANUELE II**

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

*Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'annesso progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Ministro di Finanze che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenere la discussione.*

*Dato Torino addi 13 febbrajo 1853 =*

*Vittorio Emanuele*

Il Concorso prescritto dalle Regie Patenti del 20 Maggio 1868 per la concorrenza degli organi dell'Opera e dell'Arca, e per l'effetto previsto dall'art. 7 di dette Regie Patenti venne attuato dal primo Gennaio 1894 e si comporrà dello Stato, delle Province di Savoja Propria, Alta Savoja e Apenina, e delle Comunità di Albertville, Prignon, Monthion, Pilly, Notre Dame des Milliers, Courmon, Cleu-Fontenex, S<sup>te</sup> Helene des Milliers, S<sup>te</sup> Vital, Montailleur, Gresy, Olyon, Bourgnaf, Chamouflet, Fictoire, S<sup>te</sup> Pierre d'Albigny, Chateaufort, S<sup>te</sup> Jean-La-Porte, Coise, Cuot, Planaise, la Chauxme, Arbin, Mont-maillon, Francin, S<sup>te</sup> Helene du Lac, Les Millottes, Les Marches, Laipand.

Art. 2<sup>o</sup>

Il concorso alla spesa per parte dello Stato, delle Province e Comunità suddette sarà regolato nelle seguenti proporzioni:

Lo Stato per quattro centesimi.

La Provincia di Savoja propria per un centesimo.

Quella di Alta Savoja per un centesimo.

Quella di Apenina per un centesimo.

1894

Gli anteriori Comuni sovraaccusati  
per tredici scottissimi fra tutti.

La concorrente posta a carico dei detti  
Comuni sarà ripartita fra essi a seconda  
della Circola dell'Intendente Capo Morca dell'  
8 Aprile 1851 unnesso alla presente legge, ordi-  
nata dal Ministero delle Finanze.

Art. 3<sup>o</sup>

Mediante il pagamento delle quote  
di contributo come sopra a loro carico  
fissate, lo Stato e le Province non potranno  
operare richieste di speciale concorso per ciò  
che concerne le strade reali e provin-  
ciali esistenti lungo le dighe dei  
fiumi arginati.

Art. 4<sup>o</sup>

Il Bilancio annuo del Consorzio  
sarà formato da un Consiglio di Ammini-  
strazione composto dell'Intendente Generale  
di Chamberi il quale ne avrà la Presiden-  
za, del Direttore Demaniale, e di  
tre Consiglieri rappresentanti più spe-  
cialmente gli interessi provinciali e  
locali delle tre Province di Savoia  
Supria, Alta Savoia e Moriana.

Questi tre Consiglieri saranno  
eletti dal Consiglio Divisionale uno per  
ciascuna provincia fra i membri dei  
rispettivi Consigli Provinciali.



L'Ingegnere Capo di Carriberi  
interverrà al Consiglio con voto consultivo.

Lo stesso Consiglio delibererà sulle  
spese non previste in bilancio che  
occorreranno entro l'anno.

Art. 5<sup>o</sup>

L'esecuzione del bilancio spetterà  
all'Intendente Generale il quale avrà pure  
la sorveglianza delle opere e la cura di  
promuovere i necessari provvedimenti.

Esso avrà la facoltà di dare  
entro l'anno le disposizioni comandate  
dall'urgenza ancorchè non previste nel  
bilancio, riferendone poi al Consiglio  
di Amministrazione nella prima  
sua tornata.

Renderà poi annualmente il  
conto della sua gestione al Consiglio  
di Amministrazione.

Art. 6<sup>o</sup>

Il bilancio ed il conto di cui  
all'articolo precedente saranno approvati  
dal Ministro dell'Interno.

Art. 7<sup>o</sup>

Quando il Consiglio di Amministrazione



a cui è citato trascurato di provvedere per  
l'impugna delle opere necessarie alla  
conservazione dell'arginamento il Ministro  
Dell'Interno potrà statuire che vi sia  
provveduto d'ufficio.

Art. 8<sup>o</sup>

Ciascuno dei Comuni partecipanti  
al Consorzio potrà riportare la propria  
quota di contributo sul bilancio Comunale  
e sui proprietari intercettati nelle  
proporzioni che giudicherà più con-  
= venienti coll'approvazione  
Dell'Intendente.

Le deliberazioni che avessero  
luogo a questo fine saranno pubblicate  
con prefazione agli intercettati di un  
termine non minore di giorni dieci  
per presentare all'Intendente le  
loro osservazioni.

Art. 9<sup>o</sup>

Nell'ipotesi prevista dall'art. 4.  
Delle citate R. Patenti del 1848. l'attivo  
che risulterà dall'impresa dell'argina-  
= mento a beneficio di questo Consorzio  
sarà devoluto alla Cassa Consortile  
per essere applicato alla conservazione  
degli argini.



Quotora la somma che si  
dovrebbe per questo titolo al Consorzio  
eccede le Lire 1000. sarà impiegata  
a frutto per essere impiegati i proventi  
nella detta conservazione.

# Ministero delle Finanze.

Signori Deputati

Per contenere le acque dell'Isora edell'Arno in un letto determinato ed impedire il disalveamento nelle valli percorsi da quelle fiumane tra Albertville ed il confine alla Francia con Patenti del 7 Gennaio 1823 il Re Carlo Felice istituì in Chamberi una Commissione incaricata di far compilare un progetto di arginamento conforme a quello già ideato nel 1787 e di proporre perciò i mezzi per mandarlo ad esecuzione.

Quel progetto veniva approvato con altre Patenti del 21 Agosto 1827 le quali stabiliscono ad un tempo i mezzi con cui doverosi sopprimere alla spesa di un'opera di tanta entità e la più grandiosa fra quelle intraprese nella Savoia.

Secondo le perizie in allora formate



la spesa ammontava in complesso a  
£ 6,817. 6<sup>82</sup> nella quale le finanze  
contribuirono per un milione, le tre  
Provincie interepate per £ 2,118, e le  
Comuni per £ 5,150 p.

I proprietari dei terreni quarentati  
dagli argini erano pure, secondo i ruoli  
compilati, tenuti a concorrere per £  
2,370,000, e la restante somma la  
Commissione sperava di procurarsela colla  
vendita dei terreni che renderebbono dispo-  
nibili sull'alveo dei due torrenti  
rettificato e ristretto fra gli argini.

Le opere vennero incominciate in  
diversi tronchi nel 1829 e continuate  
per alcuni anni, non sempre però con  
buon successo; se non che i mezzi sui  
quali la Commissione fondava l'avere  
le sue speranze avendo cominciato a  
venir meno malgrado pel disappunto  
trattato di aver dovuto alienare al prezzo  
medio di £ 150. 50 per ciascuna mila  
sicente e più giornate di terreno ghajoso  
e non ancora beneficiato dai periti este-  
mate in £ 1000 per giornata la  
Commissione stette dopo di aver coll'in-  
contrata spesa di £ 3,790,880. 52. Data  
opera all'arginamento dell'Acqua sino alla



sua confluenza coll'Isora, non che a quello dell'Isora da Albertville a Gresy col mezzo di otto distinti contratti, e peria da quest'ultimo punto sino all'incontro colla frontiera francese, metri 15375 - fra l'una e l'altra sponda mediante il contratto Chiron tuttora in corso, ricorreva al Governo, che per una lesione compromesso l'esito di un'opera eminentemente utile all'agricoltura, all'industria, al Commercio, ed alla salute pubblica e svincolare ad un tempo la Comunità - ne stefa dai molti e gravi ingiurii in cui versava, promosse l'emancipazione delle LL. RR. del 20 Maggio 1843.

Si con queste stabilite, che l'istropreso acquedotto sarebbe ultimato a spese del Governo, il quale provvedrebbe per aver cogli opportuni mezzi al beneficio dei terreni demaniali già formanti letto ed invasi delle acque dei due torrenti ~~xxxx~~ ~~abband~~ - suati da coloro che li possiedono onde liberarsi dal pagamento delle quote di concorso nelle spese; che le ficianze spieuvrebbero a loro carico l'attiva e passiva dell'impresa e mediante l'impresazione nel loro

Al.

bilancio delle somme necessarie per far fronte alla spesa farebbero costituirsi sotto la loro direzione e vigilanza le opere sino all'intero loro compimento, provvedendo ad un tempo all'esazione delle quote di contributo, pel cui esatto pagamento veniva nelle stesse Statute accordata ai debitori una dilazione di anni 15. a cominciare dal 20 maggio 1848. e delle altre attività di ogni specie inerenti all'argomento, che di mano in mano che gli argini sarebbero ultimati, ne verrebbe fatta la consegna al consorzio da instituirsi per la <sup>loro</sup> manutenzione e futura conservazione in buon stato;

Che infine ultimata l'opera in tutte le sue parti incluso il sacrificio dei terreni, e fatta la vendita di questi della superficie di Ettari 1088/2 giornate 58/100. Dopo che trascorressi ridotti in istato di coltura, si addirebbe ad un capitale incerto di conto, e qualora prodotte le somme anticipate dalle finanze rimanessero ancor disponibili un altro le finanze avrebbero diritto a prelazione l'interesse del 5 % annuo sulle somme da esse anticipate ed il resto volger d'opera a profitto del Consorzio come sopra instituito



In conformità di tali disposizioni di legge  
l'Amministrazione finanziaria poneva  
tosto mano all'adempimento incarico, e  
colla spesa a tutto il decorso anno imputata  
in L. 3,522,712. 54. Distinta come  
segue

Per opere nuove L. 2,757,015.	} 3,522,712. 54
Per riparazioni alle opere già eseguite .. 407,286.	
Per opere di natura diversa e spese di amministrazione .. 268,411. 54	

portava l'impresa dell'acquedotto al punto  
che fu bene tale operazione potesse essere  
adotta al fine dello compimento, per  
cui si fero luogo ancora comprese le opere  
tutte accorpate alla spesa complessiva  
di L. 1,188,992. 58

Nel frattempo però siccome le  
sovranità Patente del 1868 recavano fra  
le altre la seguente disposizione all'arti-  
colo 8.

« Un conseil sera établi pour la conservation et  
« l'entretien des digues de l'Isère et de l'Arc à partir du  
« jour ou cessera, quant aux digues construits, l'obligation  
« de leur entretien à la charge des Entrepreneurs: Nous  
« nous réservons de prendre à cet effet les déterminations  
« que nous jugerons les plus convenables pour assurer  
« l'entretien et régler le concours à la dépense »

e che nelle condizioni da questo articolo

accusate, già ritornarsi un buon  
tratto di argini, l'Amministrazione  
stessa volgevasi sollecita a fare le parti  
opportune sive allinare l'istituzione  
del prescritto consorzio a cui far si  
potesse la consegna degli argini già  
costrutti perchè ne avvenisse la manutenzione  
e rimpugnava perciò il più tosto che lo  
permissero le molteplici difficoltà insorte,  
il relativo progetto formato per cura  
dell'Ingegnere Carlo di Ciamberini al Congresso  
Permanente d'acqua e strade.

Nell'accolgere il prefato consiglio  
in ordine al medesimo il richiestogli  
retto e nell'indicare le norme onde,  
a suo senso, volere, a tempo opportuno  
operare retto il diviso consorzio, modificando  
le basi di detto progetto per ciò che ha  
tratto alla ripartizione delle quote di  
concorsa dei vari contribuenti, non che  
del riparto della tangente cadente a  
carico dei singoli Comuni, esternava  
l'arviso, che l'istituzione del medesimo  
aveva a rinviare all'epoca dell'inte-  
=no compimento dei lavori di argina-  
=mento, e lorchando fosse venuto a  
terminare il contratto Chiron, che  
comprende l'obbligo di mantenere per  
dieci anni consecutivi quelli da Presy



alla frontiera di Francia, che saranno soltanto  
ultimati, per quanto si ha motivo di credere,  
nella p. v. primavera.

Se da un canto non si pote disconoscere  
qualche peso nelle considerazioni tecniche  
con cui va appoggiato siffatto avviso, parve  
però che l'adozione del medesimo ritrovasse  
valido e potente ostacolo sia nel preciso  
letterale ordinamento del citato articolo delle  
Patenti del 1843 che costituiscono il titolo  
e la misura delle obbligazioni delle  
finanze sfunite per ciò che ha tratto  
all'impresa dell'arginamento, sia  
al riflesso del gravissimo aggravio delle  
riparazioni che sino alla designata  
epoca rimaste sarebbero a carico delle  
finanze, le quali già provviste avevano  
oltre i termini delle loro obbligazioni  
a quelle occorse nel papato settimo che  
che annunziata erano alla cospicua  
somma di  $\text{L}^{\text{m}} 300/$

Posto quindi per base che  
abbiasi fin l'ora a provvedere alla  
costituzione del consorzio incaricato della  
manutenzione delle già ultimate  
porzioni di arginamento, e ritenuto che  
non parebbe neppure il caso di es-  
-aminare se tornar possa opportuno  
di istituirlo soltanto in modo provvisorio

*P. M.*

come ebbe a proporre nel 1831 il Direttore  
De' Lavori di arginamento, poiché, le  
Dighe trovandosi in oggi pressochè  
sottovante sino al confine, tutti i Comuni  
godono del beneficio dell'arginamento e  
quindi tutti concorrer debbono al  
mantenimento delle opere che tale  
beneficio lor procurano senza distinzione  
se la manutenzione degli argini sul  
loro territorio disconvulsi sia ancora  
o no a carico dell'Intendente,  
restava a determinare su quali basi  
si dovesse quel consorzio costituire,  
ed in quali proporzioni per li vari  
consortisti si sarebbero dovute ripartire  
le relative spese.

Riguardo al primo punto  
opera che si avesse a eseguire  
gli ordinamenti delle R. R. D.  
del 29 maggio 1817. operando,  
per non essere state le stesse pro-  
mulgate nella Savoia, si dovesse  
operare le regole generali di Diritto  
Dovrebbe il proposto consorzio essere  
composto dello Stato che costruisce  
le opere di arginamento, e si  
ha interesse per più rispetto  
delle Provincie, in cui scorrono  
i fiumi arginati, dai Comuni

M.

il cui territorio è difeso per mezzo  
degli argini, ed in fine dei proprietari  
delle terre che essendo più vicine agli  
argini stepe ne risentono più  
direttamente il beneficio?

Ma la formazione di un  
consorzio stabilito in tal modo ca-  
rebbe necessariamente gravissimi  
ritardi, ed immenses difficoltà in  
ragione specialmente del gran numero  
di proprietari sparsi in tre province  
diverse; i quali dovrebbero essere chiamati  
a concorrervi col loro voto, ed essere  
quotati in proporzione dell'interesse  
loro, ed anche superate una volta  
queste difficoltà per la prima  
costituzione del consorzio non minori  
sarebbero quelle che un'associazione  
costante e stabile, composta di tante volontà  
continuamente soffirebbe nella sua  
azione a motivo principalmente delle  
frequenti variazioni che fra tanti  
proprietari interposti dovrebbero operarsi  
e per morte e per atto fra vivi.

Ed è appunto in contemplazione  
di sì gravi ritardi, difficoltà ed inciampi  
sia nell'organizzazione che nel  
progredirsi all'attuamento del consorzio  
che l'Augusto Autore delle Sp. 17.



Del 20 maggio 1868 si è la necessità  
di ordinare quel consorzio con  
norme alquanto diverse da quelle del  
Diritto comune, si riserva nel citato  
art. 8 di statuire quanto occorresse  
sia per assicurare la manutenzione  
degli argini, sia per regolare il  
riparto della spesa.

Si cionon per sebbene in  
quell'istituzione fatta si sia una  
tutta riserva, non si sarebbe per nelle  
steppe statuti precisamente provveduto  
all'organizzazione del Consorzio in  
modo da evitare le acciuate diffi-  
-coltà ed inciampi, ed a vedere ciò  
nulla meno a raggiungere il suo  
scopo ed a garantire conformemente  
a giustizia gli interessi dei suoi  
contribuenti, mestieri è che sollec-  
-tamente a ciò si provveda in  
osservamento della riserva steppe.

E poichè tratterebbesi per una  
parte di compiere una lacuna  
esistente in un atto emanato  
nella forma e colla forza di legge,  
e dall'altro canto di deviare dalle regole  
del gius comune, sembra che  
l'unica autorità competente a dare  
i provvedimenti all'uopo richiesti



sia il Potere Legislativo.

Il migliore modo poi di conseguire il prefisso scopo di rendere cioè facilmente attuabile il consorzio e d'un altro lato la voluta libertà d'azione, pare dover esser quello di comporre soltanto dello Stato delle Province, e delle Comunità interposte salva a queste la facoltà di ripartire la propria quota tra l'Emiro comunale ed i popolanti che sono più particolarmente interposti; mentre per tal guisa le discussioni fra proprietari i quali costituiscono la classe più numerosa dei contribuenti non verrebbero punto ad inciagliare la formazione né l'andamento del consorzio, né verrebbero d'altra parte punto lese le loro ragioni intera lasciandosi la libertà di quelle discussioni nel seno di ciascun Comune.

In ordine alla determinazione della quota dei singoli contribuenti nel Consorzio il Congresso permanente d'acque e strade che già era stato, giusta quanto notavasi prima, interpellato del suo voto in proposito opinato aver, che si dovesse quelle

152

figurare nelle seguenti proporzioni  
cioè  $\frac{4}{20}$  il Governo,  $\frac{5}{20}$  le Province  
ed i restanti  $\frac{19}{20}$  i contribuenti Comuni;  
e sebbene una diversa proporzione  
si fosse proposta nel relativo progetto  
dell'Ingegnere Capo di Camere,  
intorno a cui era il prefato Consiglio  
richiesto del suo avviso, ed a lui minore secondo  
il progetto stesso si fosse la quota  
di contributo posta a carico dello  
Stato e delle Province, ciò nullameno  
non vedei ragione per discostarsi dalle  
basi che credette quel Consiglio di  
dover preferire in seguito di accurata  
discussione delle sottopostegli proposi-  
zioni, ed avuto il debito riguardo,  
a giustificazione delle maggiori  
quote da esso proposte, al riflesso,  
che lo Stato e le Province sarebbero  
esonerate dal contribuire rispettiva-  
mente per le Strade Reali e  
Provinciali esistenti lungo le Dighe  
dei fiumi arginate.

Tali sono, o Signori, le  
considerazioni speciali per cui il  
Ministero di finanze ha creduto  
necessario a compimento della  
riserva espressa nelle R. Sp. P. N. del  
20 maggio 1848 Dis. sottoposta



alle deliberazioni del Parlamento  
l'annesso progetto di legge tendente  
a dichiarare a chi meglio attribuirsi  
si deggia la cura di conservare  
gli argini dell'Isora e dell'Arco;  
a stabilire il riparto delle spese  
(ascendenti approssimativamente a  
L. 25/ annue) in via di consorzio  
fra lo Stato, le Provincie e le Co-  
munità intereperate involucro  
nella quota di ciascuno Comune  
quella dei possidenti del suo territorio;  
a creare una rappresentanza del  
Consorzio, merco la quale gli inte-  
ressi delle Provincie e dei Comuni  
siano adeguatamente tutelati senza  
complicare soverchiamente  
l'Amministrazione e l'azione  
del Consorzio; ed a determinare da  
altrove l'impiego del lucro che per  
avventura l'impresa dell'argua-  
mento forse per produrre a  
benefizio di detto Consorzio a termini  
dell'art. 7 delle citate Regie Patenti.